



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il [redacted]
alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

[redacted], Presidente

[redacted], Relatore

[redacted], Giudice

in data [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

[redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da

[redacted]

[redacted]

Rappresentato da

[redacted]

Rappresentato da

[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso

[redacted]

contro

Comune di

[redacted]

- [redacted]

Difeso da

[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso

[redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO

[redacted]

- AVVISO DI ACCERTAMENTO [REDACTED]
- AVVISO DI ACCERTAMENTO [REDACTED]

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto, contestandone la legittimità in base ai motivi ivi formulati.

Costituitosi altrettanto ritualmente, il Comune resistente ha contestato le argomentazioni difensive, chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Va, infatti, rilevato che, a mente dell'art. 2 d.lgs. 504/1992, ai fini dell'I.M.U. si intende per fabbricato l'unità immobiliare iscritta e che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

Nel caso di specie, deve solo essere considerato che, l'impianto fotovoltaico in esame è posto in copertura (sul tetto) del fabbricato principale, senza alcun autonomo accesso, essendo posto all'interno dello stesso fabbricato un semplice inverter per il controllo e la gestione della energia elettrica.

L'impianto non può, allora, essere dotato di autonoma rendita catastale, essendo semplice pertinenza a destinazione dell'immobile principale.

Non sussiste, dunque, in assoluto il presupposto impositivo.

Ex art. 15 d.lgs. 546/1992, alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore della ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 15 e 35 d.lgs. 546/1992

Accoglie il ricorso formulato dalla [REDACTED] e, per l'effetto, condanna il Comune [REDACTED] al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano nella misura di euro [REDACTED]